

12.225/10
ca. 9.625/10

REP. 18000

TRIBUNALE DI ROMA
IX Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, in composizione monocratica, costituito dal Giudice, dott. Massimo Falabella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8770/R.G. Cont. anno 2003

TRA

██████████, domiciliata in Roma, via Paolo Emilio 26, presso l'avv. Massimo Morelli, che la rappresenta e difende come da procura a margine dell'atto di citazione

PARTE ATTRICE

E

Bipop Carire Società per Azioni, domiciliata in Roma, via Giuseppe Toniolo 6, presso l'avv. Umberto Morera, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

PARTE CONVENUTA

NONCHE'

██████████ contumace

PARTE CHIAMATA IN CAUSA

NONCHE'

FinEco Group s.p.a., domiciliata in Roma, via del banco di S. Spirito 42, presso l'avv. Andrea Galante, l'avv. Paolo Luccarelli e l'avv. Daniele Magno, che la rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di risposta

PARTE CHIAMATA IN CAUSA

OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI: per l'attrice: in citazione ; per la convenuta: in comparsa di risposta; per FinEco Group: nel verbale di udienza del 19.3.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

██████████ ha evocato in giudizio Bipop Carire deducendo di essere stata contattata nel maggio 1999 da C██████████ qualificatosi promotore finanziario della Banca Popolare di Brescia, il quale si era offerto di effettuare per suo conto operazioni finanziarie di investimento; l'attrice aveva poi acceso un conto corrente "servizio titoli" sul quale aveva fatto confluire ingenti somme. Dopo che Fineco, la quale, secondo l'istante, curava la gestione finanziaria della Banca Popolare di Brescia, aveva comunicato all'attrice l'intervenuta cessazione del rapporto intercorso col ██████████, la stessa ██████████ era

venuta a conoscenza del fatto che alcuni ordinativi a propria firma risultavano avere la firma contraffatta. Ha domandato pertanto condannarsi Bipop Carire a corrisponderle le somme di cui alle operazioni poste in essere, fino alla concorrenza di € 87.104,60, oltre interessi legali dalla data degli illegittimi prelevamenti, e oltre al risarcimento del danno per la somma di € 100.000,00.

Bipop Carire ha eccepito preliminarmente che i rapporti intercorsi col promotore finanziario facevano capo ad altra società e ha poi contestato, nel merito, la fondatezza delle pretese, restitutoria e risarcitoria, avanzate da parte attrice. Ha domandato dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva, il rigetto delle domande attrici e, in subordine, la condanna del [redacted] (di cui ha richiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa) alla rifusione delle somme che essa convenuta fosse tenuta a corrispondere all'istante.

Il [redacted] non si è costituito e il Giudice ne ha dichiarato la contumacia.

Su richiesta di parte attrice è stata disposta la chiamata in causa anche di FinEco Group s.p.a., la quale, nel costituirsi, ha eccepito di non essere passivamente legittimata con riferimento all'azione proposta; nel merito ha contestato che la [redacted] avesse ignorato l'esistenza delle operazioni di investimento poste in essere, e ciò anche in quanto la stessa attrice era stata periodicamente informata attraverso rendicontazione periodica delle varie attività di movimentazione dei titoli. Ha concluso per il rigetto delle domande attrici; ha pure richiesto che si condannassero la convenuta e il [redacted] al pagamento delle somme e al risarcimento dei danni richiesti dalla Sabbi e, in via subordinata, ha domandato di dichiararsi che i medesimi fossero tenuti a manlevare essa terza chiamata da ogni pronuncia pregiudizievole.

Preliminarmente va dato atto che la questione relativa alla individuazione del soggetto concretamente tenuto alla restituzione delle somme pretese da parte attrice, oltre che al risarcimento del danno, non attiene alla legittimazione passiva: infatti la Sabbi ha puntualmente individuato nella Bipop Carire s.p.a. la società tenuta alle prestazioni sopra indicate; è noto, d'altro canto, che ove le parti controvertano sulla effettiva titolarità, in capo al convenuto, della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice, la relativa

questione
merito
20819/200
non abbi
al merit
in cui,
si debb
presta
C
appost
avrebb
esser
rappo
vale

rico
all

la
pe
in
r
P

questione non concerne la *legitimatio ad causam*, ma il merito della controversia (per tutte: Cass. n. 20819/2006). Ciò implica che l'accertamento in discorso non abbia carattere preliminare e che esso, per inerire al merito nella causa, può essere posposto al momento in cui, appurato il fondamento oggettivo della domanda, si debba chiarire quale sia il soggetto tenuto alle prestazioni restitutoria e risarcitoria.

Ciò detto, l'attuato disconoscimento della firma apposta dall'attrice sui documenti depositati - che avrebbero dovuto comprovare le operazioni poste in essere su iniziativa della stessa ████████ nel corso del rapporto - priva evidentemente quegli scritti di alcuna valenza probatoria nella presente sede.

Tanto non basta, però, ad escludere la riconducibilità delle operazioni di cui trattasi all'odierna attrice.

Deve considerarsi che risulta del tutto pacifica la circostanza per cui l'istante ebbe a ricevere periodica rendicontazione delle attività di investimento poste in atto dall'intermediario. Del resto, gli estratti conto indirizzati alla Sabbi nel periodo intercorrente tra maggio 1999 e settembre 2002 sono stati prodotti in giudizio dalla banca convenuta nella memoria ex art. 184 c.p.c. e l'attrice, a fronte dei predetti documenti, non ha contestato o eccepito alcunché.

Ora, la ricezione degli estratti conto periodici poneva la stessa istante delle condizioni di conoscere l'andamento della situazione economica seguita alle rimesse che la medesima aveva effettuato; la mancata formulazione, da parte della ████████ di obiezioni o rilievi nel corso di quasi quattro anni (la missiva con cui il legale dell'attrice ebbe a lamentare le perdite sofferte data 15 aprile 2003) non può non costituire un elemento di riscontro - presuntivo, ma determinante - circa la sussistenza del suo consenso alle attività documentate nei predetti estratti conto.

Deve qui sottolinearsi che, nel quadro della disciplina in tema di intermediazione mobiliare, la giurisprudenza è oramai consolidata nel senso di ritenere che le singole operazioni di investimento non soggiacciono all'obbligo della forma scritta (Cass. n. 11495/2001; per la giurisprudenza di merito, cfr. ad es.: Trib. Monza 26 marzo 2008, *Infoutet*; Trib. Milano 25 luglio 2005, *Nuova Giur. Civ.*, 2006, 593; Trib. Venezia 8 giugno 2005, *Foro it.*, 2005, I, 2537; Trib. Monza 27 luglio 2004, *Giur. merito*, 2004, 2189).

Da ciò discende che ove l'ordine di negoziazione

non risulti da un atto scritto la prova dell'esistenza dello stesso possa essere ricavata dalla mancata contestazione degli estratti conto inviati periodicamente (in tal senso cfr. ad es. Trib. Lucca 23 settembre 2008, *Infoutet*; si è peraltro pure evidenziato, in giurisprudenza, che la mancata contestazione degli estratti conto potrebbe rilevare come ratifica dell'operato del *falsus procurator*: così Trib. Monza 26 marzo 2008 cit.).

Nella fattispecie, la conclusione circa la sussistenza del consenso dell'attrice con riferimento ai singoli ordini trova dunque fondamento nella predicata ammissibilità - su di un piano generale - della prova per presunzioni nella materia che qui interessa e, nello specifico, nel dato, costante e prolungato nel tempo, nella mancata contestazione degli estratti conto che evidenziavano le operazioni poste in essere: elemento, questo, tanto più significativo ove si consideri l'entità - certo non modesta - delle varie movimentazioni.

La domanda attrice va quindi respinta.

Quanto alle spese processuali, esse seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:

- 1) rigetta le domande attrici;
- 2) condanna [redacted] al pagamento delle spese processuali in favore di Bipop Carire s.p.a., liquidando le stesse in € 4.084,00, di cui € 2.036,00 per diritti e € 1.595,00 per onorari; condanna la stessa attrice al pagamento delle spese processuali in favore di FinecoGroup s.p.a., liquidandole in € 4.016,00, di cui € 1.984,00 per diritti e € 1.595,00 per onorari.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2010.

IL GIUDICE
(dott. Massimo Palabella)

IL CANCELLIERE C2
Dr.ssa Rotella Tiziana

Depositate in Cancelleria
Roma, il 7.0. NOV. 2010
CANCELLIERA
(Dr.ssa Rotella Tiziana)

ATTO NON IDONEO PER LA NOTIFICAZIONE

SENTENZA 22225/10

TI DI COPIA PERCEPITI
€ 10,62

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE COPIE - AUTENTICHE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CORSO DI REGISTRAZIONE CHE SI

RILASCIA A RICHIESTA DELL'AVV. MOREA

ED ESCLUSIVO USO APPELLO AI SENSI DELL'ART. 68 DPR 28-4-1986 N. 131

ROMA, IL 1.6 DIC. 2010



IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

IL CANCELLIERE C I
Corsaletti Gabriella